SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

(62ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Liquidazione del "Fondo speciale della Sila », istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 » **(850) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1191, 1193, 1194
BERTOLI 1193
GIGLIOTTI 1193, 1194
PECORARO, *relatore* 1192, 1193, 1194
SALERNI 1193
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 1194

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene il Ministro delle finanze Tremelloni.

MAGLIANO, *Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Liquidazione del "Fondo speciale della Sila", istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 » (850)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Liquidazione del "Fondo speciale della Sila", istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a liquidare il fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

La somma ricavata dall'alienazione dei titoli di rendita e i relativi interessi maturati saranno ripartiti, al netto delle spese, tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificata con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.

Per i 39 Comuni di Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Casole, Castiglione Cosentino, Celico, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano, Cicala, Cotronei, Decollatura, Marcedusa, Mesuraca, Pentone, Petilia Policastro, Savelli e Taverna, la quota agli stessi spettante sarà versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, all'estinzione dei quali si provvedeva in parte con gli interessi del fondo. La Cassa depositi e prestiti provvederà a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza.

Per i restanti 16 Comuni di Altilia, Cellara, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Piane Crati, Santo Stefano Rogliano, Albi, Carlopoli, Fossato Serralta, Magisano, Petronà, Sersale, Sorbo San Basilio, Soveria Mannelli e Zagarise, la quota spettante sarà loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.

P E C O R A R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una leggina di un'importanza abbastanza esigua, anche perchè la cifra del Fondo speciale della Sila, mentre nel momento in cui fu costituito era discretamente cospicua e rilevante, oggi rappresenta un ammontare estremamente modesto.

Comunque, per darvi qualche notizia di carattere storico, vi dirò che nel 1876 fu emanata una legge la quale disponeva, nell'ambito della nuova legislazione del recentemente costituito Regno d'Italia, l'aggiornamento di alcuni istituti, l'affrancazione di determinate servitù a cui quelle terre erano state fino allora soggette, e che nella zona della Sila venivano appunto chiamate *fida, giogatico* o *granetteria, servitù di alberatura,* le quali erano corrispettive ad altri tipi di servitù (di *macchiatico* ed altro) che ci sono in altre regioni d'Italia.

Orbene, si stabilì che le somme da pagarsi da parte dei proprietari delle terre medesime, in corrispettivo di queste affrancazioni, dovessero costituire — come fu costituito — un Fondo speciale, e fu costituito un consorzio di Comuni ai quali dovevano essere erogate annualmente queste somme per la costruzione di strade e per la istruzione popolare. Successivamente, con legge del 9 luglio 1905, la destinazione del Fondo fu estesa anche alla costruzione di ferrovie complementari, e una legge del 27 giugno 1912, n. 766, dispose anche circa la destinazione degli interessi del medesimo Fondo. Quest'ultima legge, inoltre, a un certo punto, stabiliva, all'articolo 5, che una volta « avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda silana », si sarebbe potuto, con decreto del Capo dello Stato e sentito il Consiglio di Stato, disporre il passaggio della gestione di detto Fondo dalla Direzione generale del demanio all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Ora, dopo ben ottantanove anni dall'emanazione della legge 25 maggio 1876, n. 3124, e quarantatre anni dall'emanazione della legge 27 giugno 1912, n. 766, saremmo nella condizione giuridica per effettuare il passaggio dalla Direzione generale del demanio all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Però si è giustamente osservato che questo Fondo speciale ammonta soltanto a lire 4.035.200, cifra assolutamente esigua ed irrisoria in rapporto a tutte le operazioni che questo trasferimento comporterebbe, anche ai fini, poi della distribuzione della detta somma alle varie decine di Comuni che ne dovrebbero beneficiare.

Quindi con il presente disegno di legge si penserebbe di arrivare alla liquidazione e all'estinzione del Fondo, ripartendone le disponibilità in modo che una parte verrà destinata alla estinzione dei mutui cui si provvedeva in parte con gli interessi del

Fondo medesimo, in rapporto e in forza della legge sopra ricordata, per i 39 Comuni che ne hanno usufruito, mentre invece, per i 16 Comuni che non ne hanno usufruito, si farà una redistribuzione in conto capitale.

Al relatore sembra che opportunamente — anche per regolarità contabile e per lo esaurimento di un capitolo che rappresenta semplicemente un impaccio e una scrittura contabile superflua, e quindi per la sistemazione e l'alleggerimento anche della situazione del bilancio — la Commissione possa procedere all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame, che è stato presentato dal Ministro delle finanze.

S A L E R N I . In linea di massima io ritengo che il mio Gruppo può essere senz'altro favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge perchè con esso si elimina, una volta tanto, una delle innumerevoli gestioni esistenti (questa mi pare che risalga al lontano 1876), tanto più che l'ente di cui si tratta pare ampiamente superato.

Desidererei però qualche chiarimento circa la disposizione che riguarda i Comuni a cui deve essere attribuita questa somma in conto di ammortamento dei mutui contratti e i Comuni i quali, non avendo contratto i mutui, percepirebbero questa somma direttamente, sia pure in minima parte, libera da qualsiasi vincolo di reimpiego. Ora, indipendentemente da questo argomento che viene posto da me come prima richiesta di chiarimento da parte del relatore, io desidererei poi sapere, soprattutto sotto il profilo giuridico, quali saranno i rapporti eventuali con i proprietari che dovrebbero corrispondere queste somme.

P E C O R A R O , *relatore* I proprietari hanno corrisposto queste somme.

G I G L I O T T I . Si sono tutti affrancati.

S A L E R N I . Perchè non vorrei restasse qualche rapporto in pendenza; ma se l'Amministrazione delle finanze ha già fatto questi accertamenti che io ritengo presupposto essenziale per l'approvazione del disegno di legge, la mia riserva, sotto questo profilo, resta superata.

G I G L I O T T I . Questo disegno di legge trae origine da un'antica legge del 25 maggio 1876, n. 3124, che disponeva l'affrancazione delle terre della regione silana dalle prestazioni a cui erano state fino allora soggette. La legge riguarda le somme pagate in corrispettivo dai proprietari delle terre già affrancate che sono state versate in quel Fondo, non riguarda eventuali affrancazioni non ancora avvenute

S A L E R N I . Qui si parla di liquidazione del Fondo di gestione; di che cosa si tratta?

B E R T O L I . L'affrancazione delle terre è avvenuta dietro pagamento di corrispettivi da parte dei proprietari, e con quelle somme è stato costituito il Fondo.

P E C O R A R O , *relatore*. Noi stiamo discutendo del Fondo che è stato istituito in seguito all'affrancazione.

G I G L I O T T I . Ritengo che le affrancazioni dal 25 maggio 1876 al 1965 siano avvenute tutte, perchè non vi poteva essere alcun interesse, in coloro che potevano affrancare, a non farlo. Comunque si tratta di vedere come siano da distribuire queste somme affluite nel Fondo speciale, la cui gestione, forse, costa molto più del capitale da amministrare.

Ritengo perciò che il disegno di legge debba essere approvato. Sono parecchi i Comuni che debbono beneficiare di queste somme, ma non so quante migliaia di lire vadano a ciascuno.

P R E S I D E N T E . Sono cinquantacinque.

G I G L I O T T I . Vi è una suddivisione in due categorie: la categoria dei Comuni caratterizzati dall'aver contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti e quella — anche se dubito che ve ne siano all'atto pratico —

dei Comuni che non hanno contratto alcun mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

P R E S I D E N T E . Si tratta di mutui contratti in relazione a quanto disposto dalla legge.

P E C O R A R O , *relatore*. Esatto: mutui contratti per la costruzione di strade anzitutto; quindi, per la parte eccedente, per la istruzione popolare. In un secondo tempo furono stabiliti provvedimenti per la costruzione di ferrovie complementari.

G I G L I O T T I . Ad ogni modo a me sembra razionale la suddivisione in due categorie e pertanto ritengo che il disegno di legge in esame possa essere approvato nel testo propostoci.

P R E S I D E N T E . Ho qui sott'occhio la legge 25 maggio 1876, n. 3124, la quale all'articolo 4 recita: « Le terre della Sila regia sono affrancate dalle prestazioni della fida, giogatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite nel regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori, però, delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del commissariato civile in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione. A questo credito sarà aggiunto quello dell'arretrato dei canoni ».

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Io mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, pregando la Commissione di voler approvare questo provvedimento di limitata portata, che ha un'importanza più che altro semplificatrice, in quanto per gli adempimenti richiesti vi è una contabilità che attualmente è troppo complicata e il cui costo supera senza dubbio i vantaggi ottenibili attraverso gli interessi della somma di lire 4.035.200.

Desidero poi assicurare il senatore Salerni che le condizioni previste — come del resto è sottolineato nella relazione governativa che accompagna il provvedimento — si sono recentemente realizzate. Quindi, in sostanza, non ha più ragione di esistere alcuna riserva a questo proposito.

P E C O R A R O , *relatore*. Un piccolo codicillo per rispondere, in termini assolutamente amichevoli, ad una osservazione del senatore Gigliotti: per fargli rilevare, cioè, che se oggi la cifra in esame è assolutamente esigua, trascurabile, al momento in cui fu costituito il Fondo speciale della Sila essa era abbastanza cospicua, se dobbiamo applicare un moltiplicatore di 500 volte.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Direi di 300.

P R E S I D E N T E . Comunque, si avrebbe dal miliardo al miliardo e mezzo.

P E C O R A R O , *relatore*. In ogni modo, una somma sempre di una certa consistenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari